



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1157 DEL 06/12/2024

AFFIDAMENTO ALLA COOP. 134 DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO AUSILIARIO DI REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 2, PROROGABILI DI EGUAL PERIODO.
CIG PADRE: B4788F23B5

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che allo stato attuale le risorse umane interne all'Ente non risultano sufficienti alla copertura integrale del servizio di reperibilità;

CONSIDERATA la necessità di avere continuità nel servizio in quanto lo stesso, per gli interventi in esso contemplati, è essenziale al fine di assicurare una pronta reperibilità per interventi imprevisti e non prevedibili, garantendo presenza e rapidità di intervento su tutto il territorio comunale con la messa in sicurezza dei siti (apposizione transenne, cartelli stradali, eliminazione di ostacoli qualora possibile con i normali mezzi ed attrezzature manuali in dotazione all'impresa etc.) al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, anche nelle ore serali e/o notturne e nei giorni festivi;

DATO ATTO

- che in conseguenza di quanto sopra, si rende necessario esternalizzare parte del servizio dichiarato essenziale da parte della Giunta Comunale nel regolamento disciplinante il servizio;

- che come da atto di indirizzo della Giunta Comunale del 19/9/2024 si è proceduto a richiedere i preventivi per l'affidamento del servizio ausiliario in oggetto, mediante accordo quadro biennale, prorogabile tacitamente di ulteriori 2 anni, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione concedente, ovvero per il minor periodo derivante dall'esaurimento della disponibilità economica e/o dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

PRESO ATTO CHE

- tale attività richiede l'impiego di personale idoneo alle mansioni, e adeguatamente formato anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- le risorse interne all'Ente sia per la esiguità dell'organico potenzialmente idoneo che per le sopravvenute situazioni di incompatibilità rispetto alle prescrizioni contenute nel regolamento interno dell'Ente, non risultano sufficienti alla copertura integrale del servizio di reperibilità;

- per garantire il servizio si è provveduto in data 3/10/2024 ad una indagine di mercato volta a conseguire i preventivi per lo svolgimento del servizio ausiliario (note prot: 38317 – 38318 - 38319);

- l'unico soggetto che ha espresso disponibilità a svolgere il servizio di reperibilità nella misura del 50%, corrispondenti a 15 giorni al mese è la COOP. 134 cooperativa sociale – onlus p.i e c.f. 01958530402 che ha presentato un ribasso del 2,5% , rispetto alla base d'asta, quantificando in complessivi € 721,50 il canone fisso calcolato su 15 gg al mese, cui andranno aggiunti € 30 per oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso e in

complessivi € 25,8 il canone variabile orario in caso di intervento, suddiviso in € 18,00 per costo della manodopera (non soggetta a ribasso, ed € 7,8 per spese generali, utile d'impresa e costi vari. Il tutto comunque entro il limite massimo di 120.000 €, comprese le opzioni ed al netto di iva di legge.

DATO ATTO CHE

- si procede all'affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art 50 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/2023 e dell'art. 59 comma 3 del D.lgs 36/2023 dell'Accordo quadro, in favore del suddetto operatore economico, in possesso di documentate esperienze pregresse e delle qualifiche idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale;
- che la stipula dell'Accordo quadro in parola non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, i termini temporali, gli importi e le modalità di espletamento del servizio;
- che i singoli contratti attuativi verranno stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo Quadro mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso o lettera commerciale e saranno possibili altresì singoli ordini di servizio disciplinanti prestazioni puntuali e/o estemporanee, che verranno sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore;
- il prezzo offerto risulta congruo rispetto al tariffario ed ai valori di mercato;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ;

DATO ATTO dell'avvenuta applicazione al presente procedimento dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento e principio di rotazione;

RITENUTO PERTANTO opportuno affidare il servizio in oggetto alla COOP. 134 cooperativa sociale – onlus p.i e c.f. 01958530402, alle condizioni previste nell'offerta come sopra riassunta e depositata agli atti;

DATO ATTO CHE il codice CIG PADRE rilasciato da Anac ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/10 è il n. B4788F23B5

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della Legge 21/06/2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

D E T E R M I N A

- 1) Per le motivazioni in narrativa specificate, e qui integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 17, comma 2 ; 50, comma 1, lett. b) e 59 comma 3 del D Lgs 36/2023, di affidare il servizio ausiliario di reperibilità e pronto intervento alla COOP 134 cooperativa sociale – onlus p.i e c.f. 01958530402 alle condizioni previste nell'offerta del 7/10/2024, protocollata in data 8/10/2024 n. prot. 38782, in atti, mediante accordo quadro biennale, prorogabile tacitamente di ulteriori 2 anni, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione concedente, ovvero per il minor periodo derivante dall'esaurimento della disponibilità economica e/o dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, che viene quantificato in complessivi € 120.000,00 (100.000,00+20%), oltre iva di legge (146.400,00 iva inclusa);
- 2) - **di dare atto che il codice CIG PADRE del presente affidamento è: B4788F23B5** e che il la Coop134 ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su questo, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;
- 3) di approvare lo schema di Accordo Quadro, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 4) di dare atto che la stipula dell'Accordo quadro in parola non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, i termini temporali, gli importi e le modalità di espletamento del servizio;
- 5) di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti con l'affidamento dei singoli contratti operativi, non costituendo il presente affidamento alcun impegno finanziario in capo al Comune;
- 6) di dare atto che il responsabile del servizio è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del settore 5, che il RUP è la Dott.ssa Sara Piccioli; e che il DEC è la Dott.ssa Emanuela Pettinari;
- 7) Di dare atto che il Coordinatore del servizio di reperibilità è il Geom. Giovanni Ubalducci e che il vice-coordinatore è il Geom. Thomas Angelini.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 06/12/2024

Firmato
Baldino Gaddi / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CATTOLICA

Reg. int. n.... del

**ACCORDO QUADRO BIENNALE (RINNOVABILE DI ULTERIORI 2 ANNI) PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATTOLICA
CIG PADRE B4788F23B5**

L'anno duemilaventiquattro il giorno (.....) del mese di (..)

il Dirigente Dott. Baldino Gaddi nato a xxx il xxxx, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cattolica C.F./P.IVA: 00343840401 che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore 5, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 26.06.2015 e dell'art.107, comma 3, lett. c) del T.U. n.267/2000, ente nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Amministrazione Aggiudicatrice".

E

Il Sig. Armando Berlini nato a xxx il xxxx, domiciliato presso la sede legale di Rimini, Via Portogallo n. 2, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Coop 134 Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA: .01958530402, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore".

PREMESSO

- che con **determinazione del dirigente del settore 5 n. del**, esecutiva, è stato stabilito di affidare l'esecuzione del servizio in oggetto attraverso la conclusione di un Accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e di procedere all'appalto del servizio mediante affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell'art 50 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.; sono state inoltre definite le condizioni contrattuali ed è stata prevista la spesa massima complessiva del servizio;
- che, con il presente contratto, viene affidato l'Accordo quadro per la reperibilità del Comune di Cattolica, alle condizioni e secondo gli obblighi di seguito specificati, alla Coop 134 cooperativa sociale , che ha offerto il ribasso del 2,5% sull'importo presunto posto a base di gara;
- che con **determinazione del dirigente del Settore 5 n. del**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di Accordo Quadro ed è stato aggiudicato all'impresa suddetta;
- che è stata effettuata la pubblicità della conclusione dell'Accordo Quadro in questione nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia;

- che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la cauzione prescritta dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., calcolata in ragione del 10% di un quarto dell'importo netto dell'Accordo quadro, mediante polizza fideiussoria n°, rilasciata a favore del Comune di Cattolica il per un importo di €= (euro/..), concauzione che, essendo stata costituita da società di assicurazioni avente i requisiti prescritti, viene riconosciuta idonea ed accettata;
- che l'appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente atto, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera e rischio professionale n.....stipulata con la Compagnia, in data, con quietanza di rinnovo, pagamento del premio in data, per un massimale per sinistro di € 3.000.000,00= (euro tremilioni/00);
- che l'affidatario risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza
- che la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, i termini temporali, gli importi e le modalità di espletamento del servizio;
- che, quindi, il presente accordo dà origine unicamente ad un obbligo dell'appaltatore di accettare le condizioni fissate, il quale non avrà nulla a pretendere fintanto che il Comune non dia luogo ai relativi contratti attuativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

Il Dr. Baldino Gaddi, nato a Rimini il 24/7/1965 c.f. GDDBDN65L24H294H, in nome e per conto del comune di Cattolica che rappresenta (giusta Decreto sindacale n. 3 del 21/1/2022), ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., affida a Armando Berlini, nato a Rimini il 08/7/1950, che in qualità di legale rappresentante della Coop. 134 cooperativa sociale, con sede in Rimini, Via Portogallo n.2, accetta l'affidamento dell'Accordo quadro per il servizio ausiliario di reperibilità del Comune di Cattolica (CIG PADRE:B4788F23B5), come di seguito specificato:

PARTE AMMINISTRATIVA:

Articolo 1 – Oggetto del contratto e finalità del servizio

L'affidamento ha per oggetto l'espletamento del servizio ausiliario di reperibilità e pronto intervento sul territorio comunale per interventi urgenti, imprevedibili e inderogabili, così come previsto nel regolamento

interno dell'Ente, allegato al CCI, approvato con delibera di G.C. n. 169 del 9/11/2023, allegato parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (ALL. 1).

La finalità che l'Amministrazione concedente intende perseguire con l'affidamento del suddetto servizio è essenzialmente quella di assicurare una pronta reperibilità per interventi imprevisti e non prevedibili, garantendo l'azione tempestiva su tutto il territorio comunale con la messa in sicurezza del sito (ad esempio apposizione transenne, cartelli stradali, eliminazione di ostacoli, chiusura buche, interventi sugli edifici comunali) qualora possibile con i normali mezzi ed attrezzature manuali in dotazione della ditta, più compiutamente descritti agli articoli seguenti del presente contratto.

Articolo 2 – Durata e ammontare del contratto

L'Accordo quadro avrà una durata di 2 anni decorrenti dalla data odierna, prorogabili tacitamente al massimo di ulteriori 2 anni, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione concedente, da inviarsi tramite pec, prima della scadenza dei primi 2 anni.

L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica e/o dell'importo massimo dell'Accordo Quadro come di seguito specificato.

In ogni caso, al raggiungimento dell'importo massimo di cui sopra, oltre le eventuali opzioni di estensione, l'Accordo quadro si intenderà esaurito, fatte salve le eventuali varianti ex art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

A decorrere dal 2° anno di attuazione dell'accordo quadro, gli importi relativi alla parte fissa potranno essere aggiornati come segue:

- il 70% del canone corrispondente al costo del personale potrà essere aggiornato sulla base dell'incremento medio scaturente dall'aggiornamento della contrattazione collettiva nazionale, se ed in quanto sottoscritta nell'anno precedente;
- il restante 30% del canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 36/2023; tale meccanismo potrà essere utilizzato anche per gli anni successivi al secondo nel caso in cui si optasse per una estensione dell'accordo quadro.

Per gli interventi extra canone remunerati a misura, l'aggiornamento consisterà nell'utilizzo del prezziario in vigore al momento dell'affidamento.

Tra le modifiche di cui al comma 3, lett. 2, lett. b) dell'art. 120 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i si richiama la facoltà di estendere un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'Accordo Quadro alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsto dall'Accordo stesso. E' prevista inoltre la facoltà di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs.36/2023.

L'importo complessivo presunto dell'Accordo quadro, al netto del ribasso d'asta ed IVA esclusa, ammonta a complessivi € 100.000=(euro centomila/00), compresi oneri relativi alla sicurezza (diretti e specifici) non

soggetti a ribasso ed è da intendersi in parte a corpo e in parte a misura così come dettagliato nell' offerta presenta dall'aggiudicatario, prot. n. 38782 del 8/10/2024

La Stazione Appaltante avrà comunque la facoltà, indipendentemente dal ribasso offerto, di procedere all'affidamento di contratti operativi sino all'importo complessivo di € 120.000= (100.000 + 20%). In tal caso gli oneri della sicurezza saranno proporzionalizzati al nuovo importo del servizio.

Tale limite rappresenta un tetto massimo di spesa, e l'amministrazione comunale non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

In caso di mancato esaurimento dell'importo dell'Accordo quadro, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento indennizzo o compensazione economica al riguardo.

La definizione delle quantità e dei tempi delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell'Accordo quadro.

Le parti danno atto che l'importo degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l'attività propria dell'impresa, ammonta al 3/1000 dell'importo oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 3 – Corrispettivo riconosciuto per lo svolgimento del servizio.

Le prestazioni da effettuare, oggetto dei contratti attuativi dell'Accordo quadro, saranno pagate in parte a corpo (costo fisso del servizio di reperibilità telefonica), e in parte a misura (servizio di pronto intervento), e precisamente sono riconosciuti un prezzo fisso in rapporto alla durata dell'contratto attuativo pari ad € 721,50/15gg, applicando il ribasso unico offerto del 2,5% all'importo posto a base di gara, cui andranno aggiunti € 30 per oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso. La parte variabile, ovvero "a misura" corrisponderà alle ore effettivamente svolte, moltiplicato per il relativo prezzo unitario di € 25,8, suddiviso in € 18 per costo della manodopera non assoggettabile a ribasso ed € 7,8 per spese generali, utile d'impresa e costi vari, applicando il ribasso unico offerto del 2,5 %, con esclusione del costo della manodopera. Ai fini di cui sopra, si fa riferimento al prezzario offerto dall'Appaltatore, depositato agli atti del settore 5. Qualora i contratti attuativi prevedano periodicità diverse rispetto alla quindicina, il compenso fisso a corpo verrà proporzionalizzato all'effettiva durata. Le prestazioni dovranno in ogni caso essere effettuate in conformità e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel presente accordo, approvato con la citata determinazione dirigenziale n° [redacted] del [redacted] che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, nonché del Regolamento di cui all'ALL1. Le prestazioni assoggettate a ribasso ed i restanti documenti progettuali, accettati dalle parti nella loro interezza, s'intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. I prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo quadro fatto salvo il meccanismo di adeguamento prezzi ISTAT di cui sopra.

Qualora nel corso del servizio si renda necessario l'utilizzo di mezzi e/o noli specifici, gli stessi saranno desunti dai tariffari regionali ed assoggettati allo stesso ribasso d'asta offerto.

Articolo 4 – Singoli contratti operativi

Il servizio oggetto dell'Accordo quadro sarà attuato attraverso singoli contratti attuativi che saranno stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo quadro, mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso, o lettera commerciale entro il termine di scadenza dell'Accordo quadro in base allo stanziamento a disposizione.

Saranno altresì possibili singoli ordini di servizio o contratti disciplinanti prestazioni puntuali ed e/o estemporanee, sottoscritti per accettazione da parte dell'appaltatore.

Tali contratti operativi, infatti, potranno avere un carattere continuativo, periodico, temporale oppure puntuale così come previsto dal presente Accordo Quadro a seconda delle esigenze del Comune.

Le prestazioni dei contratti attuativi saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente Accordo Quadro e negli allegati, approvati con la determinazione del dirigente del Settore 5, nonché dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per punto, affinché formino parte integrante e sostanziale e, ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate.

Articolo 5 - Pagamenti e Modalità di pagamento

I pagamenti del corrispettivo avverranno su base mensile solo a seguito della verifica positiva del DEC sulle prestazioni effettivamente svolte così come previsto dal presente Accordo Quadro e saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 6 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. intestata al Comune di Cattolica – Settore 5, "codice univoco ufficio" **IPA UF5EHE** e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 6 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente Accordo quadro e dei contratti operativi ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. In particolare, ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si impegna a comunicare entro il termine indicato dalla stazione appaltante, il numero di conto corrente bancario sul quale riceverà gli eventuali pagamenti per il presente contratto e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I singoli contratti operativi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i

Sigg.ri.....

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche acceso presso

la Bancaagenzia di -Codice IBAN:

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 7 – Termini e penali

Le tempistiche relative all'inizio e alla conclusione delle prestazioni oggetto del servizio saranno disciplinate dai singoli contratti operativi, ovvero da un ordine di servizio specifico.

I singoli contratti operativi disciplineranno anche la misura e l'applicazione delle penali in caso di ritardo nell'effettuazione delle stesse.

Nel caso in cui tali contratti non prevedano specifiche penali per ritardo verranno applicate le seguenti penali :

L'Affidatario del servizio, fatta salva ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo agli obblighi di cui al presente Capitolato dovrà corrispondere al Comune una penale pari a € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni accertata violazione puntuale degli obblighi derivanti dal presente contratto. La penale di cui sopra verrà elevata a 1.000 € in caso di violazioni ritenute di grave entità. La penale verrà in ogni caso valutata ed applicata direttamente dal DEC, previa contestazione dell'addebito.

Nel caso di omissioni che abbiano carattere continuativo. La penale di cui sopra verrà applicata per ogni giorno di continuata omissione.

In caso di accertato ritardo (oltre 30 minuti) dalla richiesta di pronto intervento, potranno essere applicate penali corrispondenti a 100 € ogni trenta minuti di ritardo.

Il DEC avrà la possibilità di ridurre tali importi in ragione del danno o del disagio effettivamente sofferto dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 8 – Decadenza

La decadenza di diritto viene dichiarata, a mezzo di provvedimento del RUP, nel caso di gravi e reiterate violazioni alle clausole del contratto.

In tal caso la decadenza è pronunciata dal RUP dopo l'inosservanza di almeno tre avvenute violazioni, senza ulteriori contestazioni o costituzioni in mora.;resta ferma la potestà del Comune di ottenere risarcimento o ristoro per eventuali danni subiti.

Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del C.C. previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre un indennizzo corrispondente a 15 giorni di reperibilità ulteriori.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'Accordo quadro anche nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi oggetto d'affidamento.

- in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti anche in materia di sicurezza o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dal Comune o perdurante inadeguatezza degli operatori procedendo nei confronti dell'Aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e agendo per il risarcimento completo degli stessi.

Nello specifico, determina causa di risoluzione contrattuale il ritardo dell'intervento oltre le 3 (tre) ore dalla chiamata di pronto intervento. Determina, inoltre, causa di risoluzione contrattuale l'avvenuto ritardo rispetto ai 30 minuti dalla chiamata in pronta reperibilità, verificatosi almeno in tre occasioni.

Le inadempienze dell'Affidatario devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e/o giustificazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito, ovvero di inadeguate giustificazioni.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto Affidatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del servizio medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro soggetto per l'espletamento del servizio.

Art. 10 – Cessione d'azienda e Divieto di sub-appalto

Data la particolarità dell'affidamento in oggetto, e delle mansioni espletate, è fatto divieto di subappalto, anche parziale, o di cessione del contratto, tranne il caso della "cessione d'azienda" ex art. 2558 c.c., in tal caso i debiti nei confronti del Comune saranno soggetti alla normativa civilistica

Inoltre, nell'anzidetta ipotesi di "cessione", il Comune concedente subordina il trasferimento del contratto in essere con parte alienante alla preliminare, quanto necessaria verifica sul possesso dei requisiti, sia di ordine generale, sia specifici come richiesto dal presente bando, da possedere da parte dell'acquirente prima del subentro nel contratto ceduto.

La mancata osservanza di detta direttiva porterà alla decadenza e relativa revoca della concessione e all'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate al Concedente.

Art. 11 – Referenti Comunali e dell'Affidatario

- Per l'Amministrazione concedente i referenti del contratto sono Il RUP: Dott.ssa Sara Piccioli e il DEC: Dott.ssa Emanuela Pettinari; i referenti del servizio sono invece il Dirigente/Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Baldino Gaddi, il Coordinatore tecnico del servizio, Giovanni Ubalducci, il vice-Coordinatore tecnico Thomas Angelini o un loro delegato.

- Per il soggetto affidatario il responsabile per l'attuazione del servizio, cui l'Amministrazione concedente farà riferimento per ogni problematica di ordine tecnico e/o amministrativo è il Sig. Il Responsabile per l'attuazione del servizio avrà la funzione di raccordo tra l'Amministrazione Concedente e il soggetto gestore per i vari adempimenti/comunicazioni previsti dal presente contratto e più in generale per ogni necessità.

Funzione del responsabile nominato dall'affidatario è quella di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal presente Accordo Quadro e da quanto offerto in sede di gara, di organizzare e dirigere il personale, intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e garantire la reperibilità secondo quanto stabilito dal presente Accordo Quadro.

Il responsabile del servizio è referente unico dell'intero Accordo quadro e deve mantenere un contatto continuo con il DEC di ogni singolo contratto operativo e con il RUP per il controllo del buon funzionamento del servizio.

Tale responsabile dovrà essere - sia durante i giorni feriali che festivi - telefonicamente raggiungibile dagli Uffici competenti dell'Amministrazione appaltante, all'interno della fascia oraria 8,00 — 14,00 e 15,00 — 18,00, nonché effettuare almeno una volta al mese un incontro con l'Ufficio preposto. Tale disponibilità si aggiunge a quella prevista dall'art. 24 per lo svolgimento del servizio di reperibilità.

Art. 12 – Controlli

Il Comune di Cattolica può, a mezzo di propri incaricati, procedere in ogni momento al controllo della regolare esecuzione del servizio appaltato: a tale scopo può richiedere l'intervento immediato del Responsabile del servizio per una verifica in contraddittorio. Il Responsabile di cui sopra è **tenuto a intervenire sul posto entro 60 minuti** dalla chiamata telefonica o via mail, pena la perdita di ogni facoltà di eccepire alcunché alle contestazioni sollevate dall'Amministrazione. Il responsabile è tenuto altresì a presentare un rendiconto di ciascun servizio prestato, contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l'attività svolta, mezzi impiegati, la relativa tempistica ed il numero di personale impiegato.

Articolo 13 – Domicilio

L'appaltatore elegge domicilio in Cattolica presso la sede municipale ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo quadro.

Articolo 14 – Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'Accordo quadro, è stata costituita mediante polizza fidejussoria n.emessa da – Agenzia di in data per un importo di euro= (euro/..) pari al 2% dell'importo dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 117 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/23. Ulteriore garanzia di pari importo è richiesta, ai sensi della stessa norma richiamata, per ogni contratto attuativo. Quest'ultima potrà essere sostituita, a discrezione dell'appaltatore, con una polizza pari al 4% dell'importo dell'accordo quadro in sostituzione di entrambe.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione della verifica di conformità, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro e dai successivi contratti operativi ed ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'appaltatore ha costituito la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera e rischio professionale n. stipulata con la Compagnia, Agenzia di, in data, con quietanza di rinnovo, pagamento del premio in data, per un massimale per sinistro di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro.

Articolo 15 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 16– Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'[articolo 67](#) del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'appaltatore.

Articolo 17 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54 c. 5 del medesimo Decreto, del codice di comportamento del Comune di Cattolica.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 nonché al codice di comportamento comunale, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 18 – Controversie

Qualora, insorgano controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo quadro per le quali l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Rimini.

Articolo 19 – Patto di integrità/Protocolli di legalità

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del presente contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 20 – Clausola sociale

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio in oggetto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere a condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a patto che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

Articolo 21 – Spese e registrazione

Essendo il corrispettivo oggetto del presente contratto assoggettato al regime fiscale dell'IVA, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 comma 4 del D.P.R. 131/1986, su richiesta e spese della parte interessata. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 co.5 D.Lgs n.117/2017.

Articolo 22 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023 s.m.i..

Articolo 23 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Cattolica quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATTOLICA.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

PARTE TECNICA:

Art. 24 – Descrizione dei servizi richiesti

Il soggetto Affidatario dovrà provvedere alla gestione del servizio sulla base di quanto di seguito indicato;

1. Servizio di pronta reperibilità dalle ore 19.30 di ogni giorno fino alle ore 7.30 del giorno successivo dal lunedì al sabato ed uguale servizio la domenica ed ogni altro giorno festivo dell'anno, dalle 13.30 alle 7.30 del giorno successivo. Tale servizio potrà essere alternato nei periodi, con personale interno dell'Amministrazione Comunale.

2. Il servizio dovrà essere svolto con un'utenza telefonica esclusivamente dedicata ad esso.

A tal fine, il personale addetto dovrà recarsi presso il settore 5 del Comune di Cattolica, per il ritiro del telefono, negli orari di ufficio (dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00). Qualora la presa di servizio dovesse ricadere il sabato, la domenica, o nei giorni festivi, il personale addetto dovrà recarsi presso gli uffici del settore 5, munito di chiavi, secondo le indicazioni che verranno impartite in sede di prima formazione e coordinazione con il personale dell'ente.

Il numero telefonico è comunicato esclusivamente al personale preposto del Servizio Reperibilità e della Polizia Municipale, agli Amministratori, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco. E' esclusa pertanto ogni possibilità di sua divulgazione a soggetti diversi.

Il telefono di cui sopra verrà utilizzato dal caposquadra, mentre gli altri operatori devono comunicargli il recapito telefonico al quale sono reperibili.

Il personale addetto al servizio ha l'obbligo di rispondere al telefono e di attivarsi in relazione al caso concreto, mediante coordinamento telefonico, attivando gli Enti interferenti, ovvero mediante intervento *in loco* laddove necessario.

3. Nel caso di intervento *in loco*, il personale addetto, munito di apposite chiavi, dovrà recarsi presso gli uffici del Settore 5 per il ritiro della valigetta contenente le chiavi degli edifici, i codici allarmi, ecc..)

Tale strumento è indispensabile per gli interventi urgenti e/o di ripristino da svolgersi negli immobili comunali. Concluso l'intervento, la valigetta dovrà essere riposizionata nel sito dedicato

4. La squadra in reperibilità, dovrà essere composta da 1 caposquadra e da almeno due addetti, dotati di profili professionali idonei, dotati di automezzo di trasporto idoneamente attrezzato che dovrà raggiungere nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre i 30 minuti dalla chiamata, il luogo dell'intervento.

L'attività operativa consisterà nella messa in sicurezza del sito per il quale è richiesto l'intervento, e nella rimozione, laddove possibile, delle ragioni che hanno cagionato il potenziale pericolo, nell'ottica di un efficiente servizio per la collettività, della salvaguardia dell'incolumità pubblica, del patrimonio comunale e

del rispetto delle leggi e regolamenti, mediante il soddisfacimento delle improvvise necessità dell'Ente non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie.

5. In caso di eventi di eccezionale gravità, generalizzati sul territorio (quali le calamità naturali), il reperibile dovrà allertare il coordinatore responsabile del COC.

6. In ogni caso di intervento, il personale addetto è tenuto a rendicontare al Responsabile ed al Coordinatore tecnico del Servizio Reperibilità dell'Ente e all'Ufficio Manutenzioni la richiesta di intervento con la relativa fonte e a riferire in merito agli interventi messi in campo e alle relative tempistiche di azione per la messa in sicurezza e/o l'eventuale ripristino della situazione di emergenza.

Art. 25 – Obblighi Affidatario

Il soggetto Affidatario si impegna:

- ad intervenire entro 30 minuti dalla chiamata, qualora l'intervento si renda necessario;
- a presentare dichiarazione che attesti il possesso di idonei mezzi e attrezzature per l'espletamento del servizio ed il loro elenco; dichiarazione che attesti la presenza di personale idoneo allo svolgimento del servizio, adeguatamente formato;
- a presentare all'Amministrazione concedente il rendiconto di cui ai precedenti articoli 12 e art 24 punto 6;
- a fornire il personale necessario per la corretta e efficiente gestione del servizio oggetto di affidamento, provvedendo all'aggiornamento necessario del proprio personale, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii;
- a nominare il Referente per l'attuazione del servizio come meglio descritto nella parte amministrativa art. 11;
- a stipulare le polizze assicurative di cui al precedente art. 14;
- ad adempiere gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.) come meglio descritto nel successivo art 27;
- ad adempiere agli obblighi in materia del personale impiegato come meglio descritto nel precedente art. 15;
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti nel presente contratto.

Art. 26 – Obblighi in materia di sicurezza

L'Affidatario del servizio è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare deve:

1. ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

2. osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, igiene e infortuni sul lavoro dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.;

3. comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato ai sensi dello stesso D.lgs n. 81/2008;

4. dotare i lavoratori dei DPI necessari allo svolgimento del servizio;

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che i dati personali forniti dal concessionario saranno raccolti e trattenuti presso l'Amministrazione comunale per la finalità esclusiva di gestione del rapporto contrattuale.

Art. 28 – Disposizioni finali

Il servizio dovrà in ogni caso essere eseguito con osservanza di quanto previsto dal presente Accordo Quadro, dai singoli contratti operativi, dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5

L'APPALTATORE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA REPERIBILITA' DELL'ENTE

INDICE

- Articolo 1 - OGGETTO
- Articolo 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO
- Articolo 3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO
- Articolo 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL S.R
- Articolo 5 - DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'
- Articolo 6 - COPERTURA ORARIA ASSICURATA DAL S.R.
- Articolo 7 - PROGRAMMAZIONE DEL S.R. - TURNAZIONI
- Articolo 8 - SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO – EQUIPAGGIAMENTO E
DOTAZIONE DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'
- Articolo 9 - ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL S.R.
- Articolo 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITA' DI REPERIBILITA'
- Articolo 11 - INDENNITA' DI REPERIBILITA'
- Articolo 12 - DOTAZIONE GENERALE
- Articolo 13 - NORMA FINALE
- Articolo 14 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione del servizio di reperibilità, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Funzioni Locali, ed in particolare dall'articolo 24 del CCNL del 21/5/2018.
2. Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente.
3. Il predetto servizio ha come finalità quella di eliminare o comunque fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la pubblica incolumità.

ARTICOLO 2 - FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Reperibilità a tutela della pubblica incolumità ed del patrimonio pubblico, di seguito denominato anche S.R.
2. Esso viene istituito per far fronte ad interventi urgenti, imprevedibili ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, della salvaguardia della pubblica incolumità, della difesa del patrimonio del Comune e del rispetto di leggi e regolamenti, mediante il soddisfacimento delle improvvise necessità dell'Ente non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie.
3. E' esclusa dal S.R. ogni attività cui l'Ente possa adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia. Non sono ammesse chiamate in reperibilità per interventi programmabili nel tempo.
4. Per reperibilità si intende l'istituto che prevede che il dipendente incluso nel servizio di turno sia in grado di ricevere prontamente e costantemente e per l'intero periodo in cui è collocato in reperibilità le eventuali chiamate e di poter provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.
5. Sono esclusi dal servizio di reperibilità i dipendenti che risiedano in località dalle quali, per arrivare al luogo di lavoro, si preveda (in base alle tabelle Aci/Michelin) un periodo medio di percorrenza superiore a 30 minuti.
6. Tali chiamate debbono essere motivate dalla indifferibilità ed urgenza dell'intervento e riferite solo ed esclusivamente alle attività ed esigenze riepilogate al successivo art. 3.

ART. 3 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Per le finalità di cui al precedente art. 2, il S.R. è aperto a tutti i dipendenti con profilo adeguato.
2. Il S.R. opera per l'espletamento degli interventi individuati dal Comune, tra i servizi di propria competenza o ad esso delegati, secondo i campi d'intervento di seguito specificati:

- a) salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità della viabilità comunale o vicinale di uso pubblico;
- b) incendi o crolli di edifici, pubblici o privati, prospicienti la pubblica via, e qualsiasi altro evento a seguito del quale si renda necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e tutela del patrimonio dell'Ente;
- c) incidenti stradali con danni a strutture, intralci o rischi per la percorribilità delle strade;
- d) eventi dannosi a carico di edifici pubblici ;
- e) interventi sollecitati da corpi di polizia e vigili del Fuoco per scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità;
- f) interventi di emergenza generate da condizioni meteo – climatiche avverse (neve, forte vento, pioggia, ecc.);
- g) interventi relativi alle procedure previste dal Piano di emergenza e Protezione Civile comunale, nei limiti di quanto previsto dal piano del rischio.

3. Si precisa che lo scopo del S.R. è quello di messa in sicurezza e salvaguardia dell'incolumità pubblica, tramite l'apposizione di adeguata segnaletica, chiusura delle strade in via cautelativa con successiva ordinanza della Polizia Municipale, ecc., rinviando l'intervento al giorno successivo ad opera delle maestranze comunali o di ditte appositamente incaricate idonee al tipo di lavoro da effettuarsi, ove si ritenga inidoneo un intervento diretto, nell'osservanza delle vigenti leggi in tema di sicurezza ed igiene dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL S.R.

1. Il S.R. è obbligatorio nei limiti e con le modalità previste nella presente disposizione.
2. Salvo diverso provvedimento del Sindaco, le funzioni di Responsabile del S.R. fanno capo al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
3. Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., quale Responsabile del S.R., nomina il Coordinatore del S.R. che a sua volta individua i dipendenti che ne fanno parte.
4. Il S.R. viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento di personale dipendente volontario, garantendone la rotazione. Nel caso non sia possibile garantire la copertura del servizio con personale volontario, si provvede alla copertura dei turni scoperti dividendo gli stessi tra tutto il personale professionalmente idoneo, fermo restando i turni mensili da assegnare a ciascun dipendente.
5. I lavoratori inclusi nel Servizio di Pronta Reperibilità, dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCNL e dalle disposizioni di servizio del Coordinatore del servizio.
6. Ciascuna squadra è composta da un suo capo squadra (con profilo professionale adeguato), da almeno da due addetti individuati dal Coordinatore del S.R. dotati di profili

professionali idonei e da un agente di Polizia Municipale, laddove previsto come da Art. 3 comma 2.

7. Ogni squadra ha un suo capo squadra individuato dal Coordinatore del S.R.

8. Il Coordinatore del S.R. provvede a organizzare incontri periodici, almeno 2 volte all'anno per l'aggiornamento/formazione del personale interessato nel servizio, a disciplinare nel dettaglio i turni di reperibilità e a gestire gli eventuali cambi di turno.

9. Il personale componente la squadra, durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio. In caso di indisponibilità, per malattia certificata da medico competente, ne dà immediata segnalazione al Coordinatore che dispone per la eventuale sostituzione. In tal caso le rispettive indennità verranno proporzionalmente adeguate.

ART. 5 - DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'

1. I dipendenti idonei al S.R., come precedentemente detto, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali e dalla presente disposizione interna. Qualsiasi impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità dovrà essere immediatamente comunicato al coordinatore di riferimento che provvede alla sostituzione.

2. Per esigenze particolari, eccezionali e motivate, il dipendente di turno in reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso individuato, previo consenso del coordinatore.

3. Trattandosi di servizio essenziale, lo svolgimento del turno di reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse da quelle del proprio ufficio (es: straordinario elettorale).

4. Il S.R., ai fini del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni Autonomie Locali del 19/9/2002.

5. Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto:

- a) tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
- b) verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
- c) risponde prontamente alle chiamate raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata, salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, opportunamente documentabili.

6. Alla fine del turno di reperibilità il dipendente riconsegna il telefono in dotazione in stato di efficienza.

7. Il dipendente in turno di reperibilità che di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, perderà il diritto al compenso del periodo nel quale non risulti in reperibilità e sarà soggetto a procedimento disciplinare.

ART. 6 - COPERTURA ORARIA ASSICURATA DAL S.R

1. Ogni singolo dipendente non può essere inserito in turno di pronta reperibilità per più di **sei** giorni consecutivi al mese. La definizione di inizio e termine turno è demandata alla relativa misura organizzativa.

2. Nei giorni festivi dalle ore 07,30 alle ore 13,30 le situazioni di emergenza saranno gestite mediante l'ausilio di altri organismi quali Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Ospedale, Azienda Speciale dei Servizi Municipalizzati.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DEL S.R. - TURNAZIONI

1. Il S.R. viene programmato trimestralmente dal Coordinatore.

2. Il prospetto dei turni di reperibilità viene trasmesso al personale incaricato, al Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e al Dirigente del Settore Risorse Umane.

ART. 8 – SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO – EQUIPAGGIAMENTO E DOTAZIONE DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ

1. Salvo diversa disposizione operativa del Coordinatore del S.R., il capo squadra in turno sarà dotato di telefono cellulare, mentre gli altri operatori devono comunicargli il recapito telefonico al quale sono reperibili.

2. Il personale operativo dovrà indossare il vestiario ed i Dispositivi di Protezione Individuale in regola con le norme di sicurezza, forniti dall'Ente.

3. Il capo squadra del S.R. durante lo svolgimento del proprio turno ha l'obbligo di utilizzare l'automezzo messo a disposizione dall'Ente, provvedendo alla sua custodia anche presso la propria abitazione. I componenti della squadra, quando allertati provvedono a recarsi presso i Magazzini Comunali al fine di dotarsi dei mezzi e delle attrezzature necessarie per fronteggiare l'intervento previsto.

ART. 9 - ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL S.R.

1. Salvo diversa disposizione operativa del Coordinatore del S.R., l'attivazione del servizio è stabilita dal capo squadra. Il medesimo, alla ricezione delle segnalazioni di emergenza, valuterà la situazione, adottando le misure ritenute più utili e opportune.

2. A tale scopo, verificata eventualmente la situazione sul luogo oggetto della segnalazione, predispone le modalità operative per risolvere l'emergenza attivando, se necessario, gli altri componenti della squadra. I componenti attivati dovranno raggiungere tempestivamente e, comunque, non oltre 30 minuti dalla chiamata, il luogo dell'intervento.

3. Per emergenze particolarmente complesse il capo squadra, sentito il Responsabile del S.R., può richiamare in servizio anche altri addetti al S.R.

4. Il personale attivato a seguito di chiamata è tenuto a timbrare il badge presso il magazzino o la sede comunale più vicina al luogo dell'intervento. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile effettuare la timbratura in entrata o si renda necessario senza alcun

indugio recarsi sul luogo dell'intervento, l'attestazione dell'inizio della prestazione sarà effettuata dal responsabile del Settore.

Resta in ogni caso obbligatorio effettuare la timbratura di uscita al termine dell'attività svolta.

5. La squadra di pronta reperibilità non è chiamata all'intervento qualora la segnalazione sia relativa a funzioni connesse alla competenza di altro organismi quali Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, Ospedale, Gestore Servizi Pubblici Locali (Igiene Urbana, Servizio Idrico Integrato).

ART. 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il S.R. viene compensato secondo la misura stabilita dal CCNL del 21/5/2018. art. 24 comma 1 e 4, come elevata dal successivo art. 11 comma 2.

2. L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

3. Il compenso viene erogato sulla base della prestazione mensile.

ART. 11 – INDENNITA' DI REPERIBILITA'

1. L'indennità di reperibilità e il compenso orario previsto per il lavoro straordinario effettivamente prestato nel turno di reperibilità, vengono erogati mensilmente sulla base di un prospetto che il Coordinatore, per conto di tutti i componenti, trasmette all'ufficio contabilità del personale, alla fine di ogni turno, e della relativa contabilizzazione dello straordinario risultante dalle timbrature effettuate.

In caso di prestazione di lavoro straordinario a seguito di chiamata in reperibilità, il lavoratore ha diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario per le ore effettivamente prestate, oppure, su richiesta dello stesso lavoratore, ad un equivalente riposo compensativo.

2. Il servizio di pronta reperibilità, in ottemperanza all'art. 24 del CCNL del 21/5/2018, che prevede la somma di Euro 10,33 per 12 ore a giorno, maggiorabili in sede di contrattazione decentrata, è remunerato secondo i seguenti importi:

€ 1,00 - fascia infrasettimanale orario: 19:30 – 7:30 (12 ore)

€ 2,00 - giorni festivi orario: 13:30 – 7:30 (18 ore)

Per gli interventi verrà applicata la maggiorazione oraria pari:

- 15%, diurno;

- 30% festivi o notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

- 50% notturno-festivo.

3. Ai dipendenti inseriti in un turno di reperibilità e che, per qualsiasi motivo, non rendano effettivamente il servizio, non può in nessun caso essere erogata l'indennità.

4. Nel caso in cui il servizio di reperibilità, a seguito di un impedimento sopraggiunto (malattia, indisposizione, ecc. certificati da medico competente), abbia durata inferiore a quella prestabilita, l'indennità è riconosciuta solo per le ore di effettivo servizio prestato.

Art. 12 - DOTAZIONE GENERALE

Il personale tecnico in reperibilità dovrà sempre disporre della seguente dotazione generale minima:

- Telefono cellulare di servizio;
- Camioncino con cassone ribaltabile con portata fino a q.li 35,00 e abitabilità in cabina omologata per n. 2 o 3 persone, abilitato alla guida con patente B;
- Motocarro con cassone ribaltabile e abitabilità in cabina omologata per n. 2 persone, abilitato alla guida con patente B;
- Badili n. 4, picconi n. 4, mazza grande manico lungo da Kg. 5 n. 1, mazza piccola da Kg. 2, secchio da muratore in PVC con manico n. 4, cazzuola da muratore n. 4, scopa in saggina n. 4.
- Scopa in radica n. 4;
- Torcia a batteria ricaricabile a lunga durata e potenza, n. 2;
- Nastro segnaletico Bianco/Rosso;
- Coni in gomma con banda rifrangente e base larga, n. 30;
- Segnali stradali a norma con il vigente codice della strada, in lamiera di alluminio, con pellicola rifrangente, su cavalletto a quattro piedi apribile a libretto, in numero di cinque unità per ogni tipo di segnalazione necessaria, sia per divieto, sia per pericolo, sia per direzione obbligatoria;
- Sacchetti in PVC da riempire con sabbia per appesantimento dei cavalletti segnaletica in numero adeguato ai cartelli;
- Sacchetti in conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione rapida stradale;
- Prodotti fondente per neve e ghiaccio, e assorbente di umidità;
- Prodotti assorbente di oli e soluzione acquose, antisdrucchiolevole;
- Deposito di materiali inerti quali, sabbia, ghiaia di cava di montagna, graniglia calcarea nelle varie granulometrie;
- Magazzino per il ricovero dei mezzi e dell'attrezzatura, dotato di chiave.

Il personale dovrà inoltre disporre di:

- chiave per accedere al magazzino di ricovero dei mezzi di servizio e del deposito per l'approvvigionamento dei materiali necessari all'intervento;
- telefono cellulare in dotazione e perfettamente funzionante, abilitato alla chiamata e alla ricezione, senza l'utilizzo di codice o altro che possano causare impedimento all'uso, perdita di tempo, disservizio, inutilità dello stesso.

Non spetta l'assegnazione di dotazione personale, a quei dipendenti che per il normale servizio di appartenenza, ne sono già stati dotati per l'espletamento delle proprie funzioni dal servizio cui fannoparte. Ogni singolo dipendente dovrà tenere in cura e custodia la dotazione personale.

La dotazione generale dovrà essere tenuta in perfetto stato di funzionamento, ed il magazzino sempre sufficientemente rifornito di tutta l'attrezzatura e dei materiali di consumo.

ART. 13- NORMA FINALE

La presente disposizione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, sostituisce tutte le precedenti disposizioni relative agli istituti disciplinati dai precedenti articoli.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

La presente disposizione entra in vigore dalla data di adozione della relativa misura organizzativa.